

ALLEGATO “S”
d.D.G. n. 1489/2022

POLITECNICO DELLE ARTI
“G. DONIZETTI – G. CARRARA”
BERGAMO



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
GAETANO DONIZETTI



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
G.CARRARA

Statuto
Politecnico delle Arti di Bergamo
G. Donizetti – G. Carrara

a seguito di fusione per incorporazione tra

l'Istituto Superiore di Studi Musicali

e

l'Accademia di Belle Arti G. Carrara

INDICE

Titolo I – Principi generali e attività dell'Istituzione

- Art. 1 – Natura e ruolo dell'istituzione
- Art. 2 - Finalità dell'Istituzione
- Art. 3 - Attività didattiche
- Art. 4 - Attività di ricerca e produzione
- Art. 5 - Diritto allo studio e attività sociali

Titolo II – Risorse e beni patrimoniali

- Art. 6 - Risorse e competenze funzionali
- Art. 7 - Dotazione di beni patrimoniali

Titolo III – Organi di governo e di gestione

- Art. 8 – Definizione e funzioni
- Art. 9 – Il Presidente
- Art. 10 - Il Direttore
- Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 - Il Consiglio Accademico
- Art. 13 – I Revisori
- Art. 14 - Il nucleo di valutazione
- Art. 15 - Il Collegio dei Professori
- Art. 16 - La Commissione di Disciplina
- Art. 17 - La Consulta degli Studenti

Titolo IV-Strutture didattiche, di formazione e produzione, di ricerca e di servizio

- Art. 18 - Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio
- Art. 19 – Patrimonio storico e biblioteca

Titolo V– Strutture amministrative

- Art. 20 - Organizzazione degli uffici
- Art. 21 - Il Direttore Amministrativo

Titolo VI - Regolamenti

Art. 22 - Regolamento generale dell'Istituzione

Art. 23 - Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento

Art. 24 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità

Art. 25 – Regolamento di procedimento amministrativo e accesso agli atti

Art. 26 - Regolamento della Consulta degli Studenti

Art. 27 - Entrata in vigore dei regolamenti

Titolo VII – Norme comuni

Art. 28 - Calendario dell'anno accademico

Art. 29 - Pubblicità delle deliberazioni

Art. 30 - Incompatibilità

Art. 31 - Emanazione e modifiche dello Statuto

Art. 32 - Intese e convenzioni

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione

1.1 Il Politecnico delle Arti "Gaetano Donizetti – Giacomo Carrara", è istituito dal Ministero dell'Università e della Ricerca a seguito della Fusione per incorporazione tra l'Istituto Superiore di Studi Musicali G. Donizetti (pareggiato ai conservatori di Stato dal Ministro della Pubblica Istruzione con DPR n.80/70 - DPR n.486/78 - DPR n. 1048/80 - DPR n.616/86, e divenuto Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutico ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 508/99) e l'Accademia di belle arti G. Carrara (pareggiata con D.M. n. 22185/88 e inserita nel sistema AFAM ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 508/99).

1.2 Il Politecnico delle Arti Gaetano Donizetti – Giacomo Carrara, di seguito denominato "Istituzione", è sede primaria dell'alta formazione, di specializzazione e di ricerca artistica e musicale e svolge la correlata attività di produzione, ai sensi della legge 508/99 art. 2 comma 4.

1.3 A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l'Istituzione gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

1.4 Il presente statuto, in conformità alla legge 21.12.1999 n. 508 e al D.P.R. 28.02.2003 n. 132, ne disciplina l'organizzazione e l'attività.

Art. 2 - Finalità dell'Istituzione

2.1 L'Istituzione, ai sensi dell'art. 2 commi 1, 3 e 4 della legge 508/99, è sottoposta ai poteri di programmazione, coordinamento e indirizzo del settore AFAM del MUR.

2.2 Essa istituisce e attiva corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello, corsi di specializzazione, di perfezionamento o master, corsi di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, in conformità a quanto previsto dalla legge 508/99 art. 2 - comma 5 e dal D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 in materia di regolamenti didattici e tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 268/2002. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l'Istituzione garantisce la più ampia libertà di insegnamento e di ricerca ai singoli docenti, fornendo loro i necessari strumenti materiali. A questo scopo:

a) pubblicizza adeguatamente i risultati didattici e della ricerca per favorire il libero scambio di idee e lo sviluppo culturale ed artistico della comunità locale, nazionale ed internazionale.

b) imposta la propria attività in modo da perseguire la più alta qualità della formazione e garantire agli studenti, in tutte le fasce degli studi, le necessarie specifiche competenze professionali.

c) promuove la libera ricerca di espressione artistica garantendo le pluralità culturali del linguaggio contemporaneo, nel rispetto dei diritti connessi alle opere dell'ingegno, pur conservando le radici storiche di ognuno.

2.3 Nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti, l'Istituzione stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina ad attività didattiche, formative, di ricerca e alla correlata attività di produzione.

2.4 L'Istituzione garantisce a tutte le sue componenti il diritto di informazione sui propri progetti, sia nella fase di proposta che di realizzazione e riconosce forme specifiche di esercizio di tale diritto attraverso i propri organi consultivi e di proposta.

2.5 L'Istituzione cura che i diritti di titolarità e contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi si concilino con quel principio della pubblicità del risultato della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituzione.

2.6 L'Istituzione riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti docenti, personale non docente e studenti.

2.7 In conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'istituzione favorisce i rapporti e le collaborazioni, a livello nazionale ed internazionale, con tutte le istituzioni pubbliche e private, le realtà culturali affini e le forze produttive del territorio atte a promuovere la valorizzazione, l'arricchimento e la diffusione dei risultati della ricerca, anche attraverso lo scambio di docenti e discenti in conformità con la vigente normativa.

2.8 Secondo le modalità che sono oggetto dei regolamenti di cui alle lettere g) e h) del comma 7 dell'art. 2 della citata legge n. 508/99, il Politecnico delle Arti istituisce e attiva corsi di formazione di base, corsi propedeutici, di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, corsi di specializzazione, corsi di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master e rilascia specifici diplomi di primo e secondo livello, diplomi accademici di specializzazione, dottorati di ricerca in campo musicale e nel settore delle arti visive e delle discipline affini e diplomi di perfezionamento o master.

2.9. L'istituzione sostiene, altresì, la formazione, la specializzazione, l'aggiornamento e la promozione della ricerca e la produzione nel settore delle arti visive e delle discipline affini, con la partecipazione dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, secondo le rispettive competenze e funzioni;

Art. 3 - Attività didattiche

3.1 Il regolamento didattico è disciplinato nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali. Esso si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed internazionali e alle esigenze specifiche del territorio e del suo patrimonio artistico e culturale.

3.2 Il regolamento disciplina l'ordinamento degli studi, gli insegnamenti attivabili in base ai rispettivi ordinamenti e le norme generali riguardanti i corsi, le attività formative e le attività di tutorato, anche in relazione ad eventuali convenzioni attivate con l'università e altre istituzioni di alta formazione nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art. 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.508. Tutte le attività didattiche sono organizzate in funzione delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, dell'innovazione metodologica e pedagogico-didattica e della ricerca.

3.3 in base ai livelli propri dell'alta formazione, l'istituzione programma i corsi di indirizzo sulla base della progressività e complementarietà degli studi, le finalità delle correlate attività di produzione e la verifica dell'efficacia dell'azione didattica, anche sperimentale nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art. 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.508. L'attività di produzione dell'Istituto deve rispondere alle esigenze culturali del territorio.

3.4 L'istituzione favorisce la mobilità internazionale degli studenti e partecipa ai programmi di scambi internazionali secondo specifica regolamentazione e in conformità alla legislazione vigente.

3.5 L'elaborazione e l'approvazione del regolamento avverranno secondo la normativa in materia.

Art. 4 - Attività di ricerca e di produzione

4.1 L'Istituzione incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico-filologica e pedagogica e adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, all'evoluzione del proprio patrimonio artistico e culturale.

4.2 L'Istituzione coordina l'innovazione e la sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e delle nuove tecniche artistiche.

4.3 L'Istituzione tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale, anche attraverso lo scambio di docenti e discenti.

Art. 5 - Diritto allo studio e attività sociali

5.1 L'Istituzione promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza e opportunità.

5.2 Cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato assecondando le attitudini degli studenti in vista del miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.

5.3 Promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti purché conformi agli obiettivi istituzionali e al presente statuto.

5.4 Cura l'aggiornamento del proprio personale docente e non docente.

TITOLO II

RISORSE E BENI PATRIMONIALI

Art. 6 - Risorse e competenze funzionali

6.1 L'ambito di attività affidata all'esercizio e alla gestione dell'Istituzione è determinato e specificato tramite piani di programma annuali. All'Istituzione sono assicurate le condizioni di autonomia gestionale con particolare riferimento alla dotazione e alla conseguente gestione delle risorse di personale, reali, patrimoniali e finanziarie.

6.2 I mezzi finanziari occorrenti all'esercizio di tale attività sono forniti all'Istituzione mediante trasferimenti finanziari iscritti al bilancio statale o di altro ente territoriale ovvero erogati da soggetti terzi nonché da entrate proprie percepite sulla base di tariffe e proventi per l'accesso ai propri servizi e attività.

6.3 Per gli adempimenti necessari alla gestione finanziaria delle risorse si rimanda al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Art. 7 - Dotazione dei beni patrimoniali

7.1 L'Istituzione, per il perseguimento delle proprie finalità, non dispone di beni immobili costituenti il fondo di dotazione. L'istituzione ha la propria sede in Bergamo via Palazzolo 88 nell'immobile di

proprietà della Fondazione Congregazione Suore delle Poverelle e sede secondaria destinata alla didattica in Piazza Carrara 82d di proprietà del Comune di Bergamo.

7.2 L'Istituzione può disporre di entrate proprie costituite da proventi direttamente derivanti dalle proprie attività e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da parte dei soggetti terzi.

7.3 Il consiglio di amministrazione, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministero dell'Università e della Ricerca determina quote o contributi di iscrizione e frequenza degli allievi, i contributi per gli esami e corrispettivi per i servizi individuali e collettivi.

7.4 Per il finanziamento delle spese relative alla gestione l'Istituzione provvede:

- a. con fondi assegnati dallo Stato, dagli Enti territoriali e dall'Unione europea.
- b. con i contributi che ad essa pervengono da altri enti, persone giuridiche e fisiche.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 8 – Definizione e funzioni

8.1 Sono organi di governo e di gestione dell'Istituzione: il presidente

- a. il direttore
- b. il consiglio di amministrazione
- c. il consiglio accademico
- d. i Revisori dei conti
- e. il nucleo di valutazione
- f. il collegio dei professori
- g. la commissione di disciplina
- h. la consulta degli studenti

8.2 Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori durano in carica 3 anni e possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.

8.3 Con decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 9 - Il Presidente

9.1 Il presidente è rappresentante legale dell'Istituzione salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 9.1 del presente statuto. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

9.2 Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

9.3 Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 10 - Il Direttore

10.1 Il direttore, ai sensi dell'art. 6 del DPR 132/2003, è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Nelle materie di propria competenza ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza.

In particolare:

- a) convoca e presiede il consiglio accademico e il collegio dei professori;
- b) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Istituzione;
- c) assume in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del consiglio accademico, sono da sottoporre alla ratifica di detto organo alla prima riunione successiva utile.

10.2 il direttore è eletto dai docenti in servizio nell'Istituzione su posti in organico, tra i docenti di I e fascia di ruolo del comparto AFAM, anche di altre istituzioni in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. a) della legge 508/99. Fino all'adozione del predetto regolamento, il direttore è eletto tra i docenti, anche di altre istituzioni, che abbiano i seguenti requisiti:

- a. essere in possesso di diploma di conservatorio o istituto musicale paragonato o altra istituzione del settore AFAM, oppure di laurea conseguita presso università;
- b. avere una anzianità di servizio nei ruoli di almeno 3 anni presso Istituzioni AFAM;
- c. non avere riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano già stati riabilitati;
- d. essere in possesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 132/2003, di una pregressa esperienza artistico-professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli articoli 212 comma 3 e 241 comma 5 del d. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, il ministero acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.

10.3 Il direttore può affidare temporaneamente funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, finalizzate alla realizzazione di progetti o specifiche attività temporanee, a professori dell'Istituzione in possesso di particolari competenze, dandone comunicazione al consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione.

10.4 Il Direttore esercita l'autorità disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente a infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del d.Lgs. 165/2001, nei confronti del personale docente e amministrativo e a tale scopo, si avvale della Commissione di disciplina di cui al successivo art. 16.

10.5 Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

10.6 Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

10.7 Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

Art. 11 - Il consiglio di amministrazione

11.1 Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

11.2 Fanno parte del consiglio di amministrazione

- a. Il presidente.
- b. Il direttore.
- c. Un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico.
- d. Uno studente che abbia compiuto la maggiore età all'atto dell'insediamento, designato dalla consulta degli studenti
- e. Un esperto di amministrazione, nominato dal ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

11.3 Il Cda è integrato da ulteriori componenti, fino a un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni, organizzazioni culturali, artistiche, scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

11.4 I consiglieri di cui al comma 2 lettera e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

11.5 Al C.d.A. partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.

11.6 Il C.d.A. in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a finanziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:

- a. Delibera, sentito il consiglio accademico, le modifiche allo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione.
- b. Definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a), del D.P.R. 28/2/2003, n. 132, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione.
- c. Approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo.
- d. Definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio e su proposta del consiglio accademico l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca nonché del personale non docente.
- e. Vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione.

11.7 La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lett. d) è approvata dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

11.8 Nelle deliberazioni del C.d.A., in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

Art. 12 - Il Consiglio Accademico

12.1 Il consiglio accademico è composto da 7 membri:

- a. Il direttore, che lo presiede.
- b. Quattro docenti in servizio nell'istituto da almeno due anni, in rappresentanza delle aree disciplinari presenti nell'Istituzione così come definiti dal regolamento di cui all'art.2 comma 7 lettera h) della legge n. 508 del 1999.
- c. Due studenti designati dalla consulta

12.2 Il Consiglio Accademico, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'istituzione, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:

- a. Determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli corsi di studio e dei docenti.
- b. Assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a).
- c. Definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata.
- d. In conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508/1999, esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti.
- e. Delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. h) della legge, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti.
- f. Esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al consiglio di amministrazione.

12.3 Il Consiglio Accademico è assistito da organi consultivi e di proposta quali il Collegio dei Professori e la Consulta degli studenti.

Art. 13 – Revisori dei conti

13.1 il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'art 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n.123 è effettuato da due Revisori dei conti, nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

13.2 I Revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti per legge.

13.3 I Revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

Art. 14 - Il nucleo di valutazione

14.1 Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del C.d.A., sentito il consiglio accademico è formato da tre componenti aventi competenze differenziate di cui due scelti fra esperti esterni anche stranieri di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

14.2 Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi e in particolare:

- a) Valuta i risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti l'utilizzo ottimale delle risorse.
- b) Redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca anche dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del ministero di contributi finanziari.
- c) Acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato le opinioni degli studenti sulle attività didattiche dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).

L'Istituzione assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa vigente e a tutela della riservatezza.

Art. 15 - Il Collegio dei Professori

15.1 Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti di prima e seconda fascia in servizio presso l'istituzione e svolge le seguenti funzioni:

- a. funzioni di supporto previste dal presente statuto nei confronti del consiglio accademico.
- b. Delibera il regolamento didattico ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera b del D.p.r. 132/2003
- c. esprime parere sullo statuto, sul regolamento generale dell'Istituzione, sulle materie di sua competenza, in conformità al presente statuto.

Art. 16 - La Commissione di disciplina

16.1 La commissione di disciplina ha compiti di istruttoria relativamente ai procedimenti disciplinari di cui è titolare il direttore. Per i procedimenti a carico dei docenti la commissione è composta da tre docenti designati dal consiglio accademico. Nel caso di procedimento nei confronti di uno studente la commissione suddetta viene integrata da due studenti designati dalla consulta degli studenti.

Art. 17 - la Consulta degli Studenti

17.1 La consulta degli studenti è composta dagli studenti maggiorenni eletti in rapporto al numero degli iscritti nonché dai due studenti eletti, nel Consiglio Accademico in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del DPR 132/03.

17.2 Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico e al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

17.3 Il C.d.A. assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 18 - Strutture didattiche di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio.

18.1 Le strutture relative all'attività didattica, di ricerca e di produzione sono costituite nel rispetto delle norme nazionali sugli ordinamenti didattici. Esse comprendono:

- a. strutture orientate prioritariamente all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e formative necessarie per il conseguimento dei rispettivi titoli di studio, ivi inclusi quelli a carattere specializzante;
- b. strutture orientate prioritariamente all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di produzione, ricerca e aggiornamento.

18.2 L'istituzione persegue i propri fini didattici e formativi nel rispetto dello stato giuridico della centralità della docenza, conferisce autonomia progettuale ai corsi di studio.

18.3 L'istituzione persegue i propri fini organizzativi e formativi anche attraverso convenzioni, forme associative e consorzi con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per attività in Italia e all'estero in conformità alla vigente normativa. In ogni caso devono essere rispettati esplicitamente i fini istituzionali, il principio della pubblicità dei risultati artistici e di ricerca e ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico.

Art. 19 - Patrimonio storico e biblioteca

19.1 L'istituzione assume pienamente la responsabilità della conservazione, della gestione e della valorizzazione dell'ingente patrimonio costituito dai beni concessi in comodato dalla "Opera Pia Misericordia Maggiore", da quelli del Comune di Bergamo, da quelli propri nonché dalla propria biblioteca, ne incrementa la funzionalità e la fruibilità al servizio del territorio e della comunità nazionale e internazionale, senza dimenticarne la funzione di struttura strettamente correlata all'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituto.

19.2 L'istituzione dota la biblioteca del personale necessario al suo corretto funzionamento e di un proprio regolamento, in conformità alla legislazione vigente.

TITOLO V

STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 20 - Organizzazione degli uffici

20.1 L'amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso ed è articolata in uffici. Con l'apposito regolamento emanato dall'organo di gestione è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.

20.2 Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

Art. 21 - Il Direttore Amministrativo

21.1 Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Istituzione della cui efficienza e buon andamento è responsabile ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico-amministrativo.

21.2 Il direttore amministrativo presenta annualmente al C.d.A. una relazione sull'attività svolta a cui sono allegati le relazioni dei singoli responsabili del servizio e delle strutture anche se decentrate.

21.3 Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata il direttore amministrativo:

- a. sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituzione inerenti l'organizzazione dei servizi e del personale.
- b. Definisce, in accordo con la direzione, l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici.
- c. Partecipa agli organi di gestione dell'istituzione secondo le norme del presente statuto.

TITOLO VI REGOLAMENTI

Art. 22 - Regolamento generale dell'Istituzione

22.1 Il regolamento generale disciplina nel rispetto dei regolamenti di cui agli artt. 24 e 25 l'organizzazione dell'Istituzione nel suo complesso, le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo, del direttore, della consulta degli studenti.

22.2 E' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico e, in sede di prima applicazione, dal collegio dei professori.

22.3 E' adottato con decreto del Presidente.

Art. 23 - Regolamento didattico dei corsi di studio, di specializzazione, di perfezionamento.

23.1 Il regolamento didattico dell'Istituzione:

- a. disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo statuto e di tutti i corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli di studio.
- b. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche.
- c. E' deliberato dal consiglio accademico.

23.2 L'istituzione predispone i programmi per ogni corso di studio nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 132/2003 in materia di regolamenti didattici. Esso è approvato dal Ministero.

23.3 Il regolamento didattico e le relative modifiche sono pubblicizzate anche per via telematica.

23.4 L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto di emanazione.

23.5 Il regolamento didattico disciplina le modalità con cui l'istituzione rilascia, come supplemento di diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 24 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità.

24.1 Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

24.2 Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Istituzione quanto dei singoli centri di spesa.

24.3 Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico; esso è sottoposto all'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del D.p.r. 132/2003

Art. 25 – Regolamento di procedimento amministrativo e accesso agli atti

25.1 Il regolamento di procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalità di espletamento del procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; è deliberato dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base degli accordi siglati con le rappresentanze sindacali.

Art. 26 – Regolamento della Consulta degli Studenti

26.1 La consulta degli studenti si dota di un proprio regolamento relativamente all'elezione dei propri rappresentanti nei diversi organismi come previsto dal presente statuto. Il regolamento è emanato dal Presidente, sentito il consiglio accademico.

Art. 27 – Entrata in vigore dei regolamenti

27.1 Tutti i regolamenti entrano in vigore una volta completata l'istruttoria, decorsi 15 giorni dall'affissione all'albo dell'Istituto.

TITOLO VII

NORME COMUNI

Art. 28 - Calendario dell'anno accademico.

28.1 Il calendario accademico è deliberato con decreto dal direttore, sentito il consiglio accademico.

Art. 29 – Pubblicità delle delibere

29.1 Le deliberazioni previste nel presente statuto, ove non diversamente disposto, debbono essere pubblicate all'Albo dell'istituto per 15 giorni consecutivi e comunque sul sito web dell'istituzione, nella sezione Amministrazione trasparente.

Art. 30 - Incompatibilità.

30.1 I componenti eletti nel C.d.A. non possono essere membri anche del Consiglio Accademico.

30.2 Le cariche di consigliere di amministrazione e di componente del collegio accademico sono di norma incompatibili con la carica di rappresentante dell'R.S.U.

Art. 31 - Emanazione e modifiche dello Statuto.

31.2 Lo statuto è deliberato e trasmesso al Ministero per l'approvazione nei successivi 60 giorni.

31.2 Le modifiche dello statuto debbono seguire l'iter previsto dal D.P.R. 132/2003. Sono deliberate dal consiglio di amministrazione sentiti gli organismi consultivi, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese.

Art. 32 - Intese e convenzioni

32.1 Nel rispetto dei regolamenti di cui all'art.2, comma 7 e 8 della legge 508/1999, l'istituzione può partecipare alle federazioni con altre Istituzioni Afam o Universitarie, tramite convenzione che stabilisca fini, durata, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

32.2 Nel rispetto della normativa vigente, l'Istituzione partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione di enti nazionali ed internazionali, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art.2 comma 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ogni iniziativa deve essere, comunque, compatibile con i compiti istituzionali.